TRAS _

-3402/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2012

SENTENZA N. 2043/2012

REGISTRO GENERALE N. 14328/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI	- Presidente -
Dott. DOMENICO GENTILE	- Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO PRESTIPINO	- Consigliere -
Dott. ADRIANO IASILLO	- Consigliere -
Dott. SERGIO BELTRANI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CIOTTARIELLO FRANCO N. IL 26/06/1961
2) DE SIMONE VINCENZO N. IL 19/07/1973

avverso l'ordinanza n. 2028/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-La Corte di appello di Milano , con ordinanza del 03.02. 2012 , dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti ,
CIOTTARIELLO FRANCO
DE SIMONE VINCENZO
avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 01.12.2005 relativamente alle imputazioni di riciclaggio, ricettazione, falso , truffa ed altro;

1.2)-Gli imputati sollecitavano la sentenza assolutoria sostenendo :
-che, in relazione al delitto ascritto al capo A) non vi era la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato, anche in relazione alle giustificazioni addotte dal Ciottarello ;
-che, al più, poteva configurarsi il reato di cui all'art. 712 CP;
-che per i reati di falso mancava la prova della conoscenza delle falsificazioni da parte degli imputati, atteso che i documenti erano intestati a terze persone;
-che anche per i delitti di truffa e falsità in scrittura privata ai capi G) ed H) non poteva ritenersi la penale responsabilità , non essendo stata raggiunta la soglia del tentativo punibile; inoltre mancava la idoneità della condotta ed il fatto contestato realizzava l'ipotesi del delitto impossibile;
-che, in ogni caso, la pena era eccessiva ed andava riconosciuto al Ciottarello il beneficio della pena sospesa;

1.3)-La Corte d'Appello di Milano , con l'ordinanza predibattimentale sopra indicata, dichiarava inammissibile il proposto gravame sul rilievo della ritenuta genericità e ripetitività dei motivi di impugnazione.

2.1)-Ricorrono per cassazione gli imputati , con unico atto di gravame, denunciando violazione di legge ed vizio di motivazione osservando che i motivi di appello non erano stati formulati in modo generico, essendo state indicate le ragioni che, ad avviso della difesa, sarebbero state meritevoli di valutazione ai fini della richiesta sentenza assolutoria .
-Inoltre l'ordinanza era da censurare per avere ritenuto la genericità dei motivi di appello senza menzionarli ed esaminarli nello specifico, dando origine ad un provvedimento del tutto generico e dalla motivazione apodittica.
CHIEDONO l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.0)-Il ricorso è fondato.

3.1)-La motivazione adottata nell'ordinanza risulta predisposta con espressioni di carattere generale e valide per ogni situazione e si risolve, in sostanza, in una motivazione meramente apparente.

3.2)-I principi di diritto in ordine all'inammissibilità delle impugnazioni sono correttamente ma genericamente espressi , privi come sono di ogni correlazione con le censure proposte in sede di impugnazione, che non vengono menzionate neppure per sommi capi e che vengono bollate di genericità , ripetitività ed irrilevanza , senza però richiamare alcuno dei passaggi della motivazione di primo grado e senza chiarire in qual modo quegli stessi motivi risultavano già esaminati dal Tribunale e senza motivare in ordine alla correttezza delle soluzioni in fatto ed in diritto assunte in primo grado.

3.3)-Il giudice di appello è giudice del merito ed è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento. (Cassazione penale, sez. IV, 18/11/2008, n. 47387)

3.4)-Anche nel caso in cui il giudice di appello concordi nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la c.d. doppia conforme), residua al giudice d'appello l'onere di una necessaria autonoma motivazione, sia pure correlata alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante.

3.5)-Pertanto, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice dell'impugnazione che, a fronte di specifiche censure in ordine alla ricostruzione delle circostanze fattuali del caso, ometta di esaminare specificamente tali rilievi e di esprimere, in ordine agli stessi, le doverose e logiche valutazioni. (Cassazione penale, sez. IV, 12/06/2008, n. 35319)

3.6)-Ne deriva che il contenuto esplicativo dell'impugnata ordinanza doveva essere correlato al contenuto dell'atto d'appello, essendo necessario per la Corte territoriale procedere all'esame diretto dell'atto d'appello.

3.7)-Ed invero, a fronte della motivazione del primo giudice, l'appellante sollecitava la sentenza assolutoria sostenendo :
-che, in relazione al delitto ascritto al capo A) non vi era la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato, anche in relazione alle giustificazioni addotte dal Ciottarello ;
-che, al più, poteva configurarsi il reato di cui all'art. 712 CP;
-che per i reati di falso mancava la prova della conoscenza delle falsificazioni da parte degli imputati, atteso che i documenti erano intestati a terze persone;
-che anche per i delitti di truffa e falsità in scrittura privata ai capi G) ed H) non poteva ritenersi la penale responsabilità , non essendo stata raggiunta la soglia del tentativo punibile; inoltre mancava la idoneità della condotta ed il fatto contestato realizzava l'ipotesi del delitto impossibile;
-che, in ogni caso, la pena era eccessiva ed andava riconosciuto al Ciottarello il beneficio della pena sospesa;

3.8)-Non si trattava dunque di mere formulazioni generiche e/o assertive, bensì di indicazione degli elementi e delle considerazioni che - ad avviso della difesa - avrebbero dovuto comportare un vaglio più approfondito avuto riguardo al peculiare svolgimento dei fatti, alla successione cronologica degli stessi, alla qualificazione giuridica del reato e alla commisurazione della pena e alla eventuale concessione dei benefici di legge ;

3.9)-Si trattava, in buona sostanza, di doglianze non scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado impugnata, con le quali l'appellante continuava a coltivare la propria linea difensiva, così formulando - in punto di responsabilità - motivi di appello che presentavano quelle necessarie, sia pur ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità, idonee a far sorgere il diritto ad una risposta della Corte d'Appello, in applicazione del principio del "favor impugnationis" (in virtù del quale, per l'appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, tenuto conto della peculiarità di tale ultimo giudizio e dovendo, tra l'altro, la Corte di Cassazione, al di fuori di alcuni casi, verificare anche se le lamentate violazioni di legge siano state dedotte con i motivi di appello). (Cassazione penale, sez. IV, 07/12/2011, n. 48469)

3.10)-Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano .

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Dott. Ciro Petti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 23 GEN 2013

IL CANCELLIERE
Claudia Pidnelli